



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 92– 03 GIUGNO 2025

Riunione del 26 Maggio 2025

74.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Marcelli Piergiorgio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. VOLLEY HERMAEA OLBIA SSDARL
- S.S. **VOLLEY HERMAEA OLBIA SSDARL** in persona del Presidente p.t.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni    Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale n 85/2024-25 pervenuto il giorno 29 Aprile 2025 per il seguente capo di incolpazione:

**A) MARCELLI Piergiorgio nella qualità di Presidente della Volley Hermaea Olbia SSDARL per non aver ottemperato (o aver provveduto a corrispondere somme solo dopo l'apertura di detto procedimento ma per tramite la Camera di conciliazione della Lega del 31.3.2025) a seguito del C.U. 8 del 13.11.2024 del Giudice Sportivo Nazionale del 13.11.2024 nel rimborsare i costi di trasferta e soggiorno sostenuti dal sodalizio affiliato Volley Offanengo in occasione della gara n. 3316 (campionato A/2 femminile 24-25 Gir. B per il 10.11.2024 ore 17 presso il Palazzetto dello Sport di Olbia detto Geopalace) determinando le seguenti violazioni degli: Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, 16 Statuto Fipav; 18 R.A.T., 75 e 79 Reg. Giur. con contestata l'aggravante di cui alla lettera G dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale,**

**B) al Presidente p.t. della Volley Hermaea Olbia SSDARL per le violazioni per responsabilità oggettiva, ex att. 76 Reg. Giur., per i fatti contestati sub A) al suo Presidente e legale rappresentante.** Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Massimo Caravetta sostituto procuratore federale e l'Avv. Francesco Termini, difensore degli incolpati.

La procura illustrava l'atto di deferimento chiedendo la sanzione della multa per la società e della sospensione da ogni attività federale per il presidente.



L'avv. Termini, nel riportarsi alla memoria depositata, richiamava l'accordo raggiunto in sede di mediazione dinanzi alla Lega e la pretestuosità dell'esposto che aveva originato il presente procedimento, chiedendo non doversi procedere sostanzialmente per la legittimità del ritardo nel pagamento e comunque perchè il termine per l'adempimento non era ancora spirato.

Al termine della discussione il Tribunale si ritirava in Camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Giudice Sportivo Nazionale, a seguito dell'annullamento di una gara serie A2 femminile, con comunicato Ufficiale n. 8 affisso il 13 Novembre 2024, disponeva la ripetizione dell'incontro e l'obbligo a carico del sodalizio VOLLEY HERMAEA OLBIA, *“quale sodalizio ospitante e ritenuto responsabile del rinvio della gara, al rimborso dei maggiori costi di trasferta sostenuti dal sodalizio VOLLEY OFFANENGO S.S.D.R.L., limitatamente a quelli effettivamente sostenuti per il soggiorno e la trasferta”*.

La società Volley Offanengo inviava la richiesta di pagamento con la documentazione a sostegno della stessa. Nulla ricevendo il legale della società creditrice con pec del 21/11/2024 reiterava l'istanza allegando i giustificativi di spesa.

Ritiene il Tribunale che la richiesta di non luogo a procedere avanzata dalla difesa degli incolpati non possa essere accolta.

Il mancato pagamento ad oggi non è contestato ed il fatto che non sia ancora spirato il termine fissato nell'accordo raggiunto fra le parti dinanzi alla Lega, non toglie la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dalla società incolpata.

Il provvedimento del Giudice sportivo, in piena linea con quanto previsto nel regolamento gare, disponeva a carico della Volley Hermaea il rimborso delle somme sostenute dalla società ospitata per la trasferta.

Anche se gli incolpati ritenevano non congrua la richiesta formulata dalla società ospitata, ciò non li autorizzava a sottrarsi dal pagamento, se non altro di quanto si riteneva giusto.

Agli atti vi è solo una proposta notevolmente minore rispetto alla richiesta ma nessun pagamento, anche come offerta reale, è seguito; ad oggi la società esponente ancora non ha ricevuto il rimborso di quanto anticipato.

Il termine del 15 Giugno fissato nel privato accordo fra le parti, non toglie la valenza disciplinare del mancato adempimento.



Sussistono pertanto le ipotesi di infrazione ai regolamenti, così come contestate dalla Procura federale.

PQM

Dispone la sanzione della multa di € 500,00 a carico della SSD Volley Hermaea Olbia a r.l.

la sanzione della sospensione da ogni attività federale del Presidente sig. Marcelli Piergiorgio per mesi due.

Roma, 03 Giugno 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Giugno 2025